

COMUNE DI VERZEGNIS

STATUTO

Delibera n. 17 del 3/4/2004.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Articolo 1

Principi generali

1. Il Comune di Verzegnis è Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Verzegnis è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria; esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.
3. Il Comune di Verzegnis esprime e concorre a garantire i valori universali della libertà, della democrazia, della giustizia, dell'uguaglianza, della pace e della famiglia, promuove lo sviluppo culturale ed economico nonché la qualità della vita per i suoi cittadini ed i suoi ospiti, attento sia ai caratteri specifici della propria identità sia alla evoluzione della realtà nazionale ed internazionale, consapevole delle crescenti interdipendenze che possono influire sulle condizioni di vita della comunità locale.
4. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

Articolo 2

Popolazione e territorio

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Comune di Verzegnis".
2. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ed ha sede nell'edificio municipale, sito nella frazione di Chiaulis di Verzegnis, ove si riuniscono gli organi istituzionali. Lo stemma del Comune approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 1952 risulta così descritto: "Di rosso al castello d'argento, murato di nero, merlato alla guelfa, fondato sopra un monte erboso al naturale; il monte caricato da una gemella d'argento, ondata, posta in banda. Ornamenti esteriori da Comune".
3. Comune di Verzegnis, (classificato montano ad ogni effetto di legge), è costituito dalla popolazione appartenente alle frazioni di Chiaulis, Chiaicis, Intissans e Villa nonché dalle borgate di Assais, Avons, Duebis, Marzovalis, Fuignis, Pozzis, Pusea, Riviasio, Sella Chianzutan, Santo Stefano, case sparse e dal relativo territorio di pertinenza.
4. Il Comune persegue le proprie finalità istituzionali con metodo democratico ed organizza la propria azione amministrativa ispirandola ai principi di partecipazione;
5. Il Comune valorizza la propria autonomia, perseguendo idonee scelte di coordinamento e di collaborazione con le altre istituzioni locali, cooperando con gli altri comuni.
6. Il Comune ha un Albo pretorio dove devono essere pubblicate le deliberazioni della Giunta e del Consiglio nonché gli altri atti che per legge, regolamento od opportunità debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Apposito regolamento disciplina le ulteriori modalità di pubblicità degli atti adottati.

CAPO II

FUNZIONI DEL COMUNE

Articolo 3

Tutela della salute e diritto allo studio

1. Il Comune concorre a garantire e promuovere nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

2. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze il diritto allo studio dei cittadini, favorendo tutte le iniziative tese a tale scopo.

Articolo 4

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico.

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, paesaggistico e delle acque. Tutela il patrimonio naturale, storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 5

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale nell'ottica dell'integrazione internazionale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e promuove l'attività ricreativa, sportiva e dilettantistica ed il turismo sociale tematico e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove l'istituzione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni nonché a persone singole che propongano iniziative di valore per la collettività.

4. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle spese generali di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per le particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli Enti.

Articolo 6

Uso della lingua friulana

1. Nell'attività del Comune è garantita alla lingua friulana pari dignità a quella prevista per la lingua italiana.

2. Il Comune di Verzegnis valorizza la lingua friulana favorendone la diffusione, lo studio e l'uso nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza e di tutela delle minoranze linguistiche
3. I cittadini possono usare la lingua friulana nei rapporti verbali e scritti con l'amministrazione.
4. Può essere adottato l'uso della forma bilingue nelle varie forme di comunicazione al pubblico.
5. Nella redazione degli atti ufficiali fa testo in tutti i casi la lingua italiana come lingua ufficiale dello Stato.

Articolo 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, commerciali, artigianali, agricoli, turistici e sportivi.
2. Predispose la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
3. Predispose la realizzazione di piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, salvaguardando l'attuale patrimonio abitativo e l'architettura tipica locale al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
4. Attua interventi coordinati in materia di traffico e di circolazione adeguati ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispose strutture ed idonei strumenti di pronto intervento cui poter ricorrere al verificarsi di pubbliche calamità.

Articolo 8

Sviluppo economico

1. Il Comune armonizza le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità, produttività e qualità del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività ricreativo-sportivo e turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle strutture , delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, adottando iniziative per stimolare l'attività eco compatibile, favorendo l'associazionismo ed una equa remunerazione del lavoro.

Articolo 9

Programmazione economico, sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo della programmazione e della concertazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei Sindacati, delle realtà sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune può prevedere la pubblicazione periodica di idoneo bollettino comunale di informazione dell'attività amministrativa comunale, con eventuale inserzione di stralci delle deliberazioni più significative assunte dalla amministrazione.

CAPO III

MUNICIPI

Articolo 10

Istituzione e norme elettorali

1. Nell'eventualità di fusione con altri comuni l'elezione del pro-Sindaco e dei due consultori per ciascun municipio è regolata dalle disposizioni del presente Capo e dal regolamento comunale.
2. Le elezioni sono disposte con decreto del Sindaco, contemporaneamente all'indizione delle elezioni comunali.
3. La presentazione delle candidature avviene nei termini previsti per la presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio Comunale, con sottoscrizione da parte di elettori del municipio che rappresentino almeno un ventesimo e non più di un decimo della popolazione residente; nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti e le liste presenti nell'ultimo Consiglio comunale.
4. Le funzioni che, secondo la legge elettorale comunale, sono svolte dalla Commissione elettorale circoscrizionale, sono adempiute dall'Ufficiale elettorale.
5. L'ufficio della sezione contrassegnata col numero più basso si costituisce in ufficio centrale. Si procede alle operazioni di scrutinio e di proclamazione della lista che ottiene il maggior numero di voti subito dopo la chiusura delle operazioni relative all'elezione del Consiglio comunale.
6. Il Comune provvede alle spese aggiuntive, relativamente alla stampa dei manifesti, delle schede, dei verbali, alla fornitura delle urne, al compenso agli scrutatori ed a tutto quanto concerne il regolare funzionamento dei seggi per l'espletamento delle operazioni elettorali.

Articolo 11

Funzioni

1. Ai municipi sono delegate le funzioni consultive e gestionali, stabilite dal regolamento comunale, sulla base di deliberazioni di massima nelle quali sono fissati i criteri direttivi.
2. Il pro-sindaco ed i due consultori esercitano collegialmente le attività delegate e ne rispondono al Consiglio comunale.
3. Il regolamento comunale stabilisce forme di partecipazione dei cittadini del municipio, in conformità ai principi stabiliti in materia dal presente Statuto.
4. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni di pari popolazione in materia di indennità di carica.

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Articolo 12

Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

Articolo 13

Deliberazione degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici e servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai regolamenti.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute od a parte di esse quando si trova in stato d'incompatibilità; in questo caso la funzione verbalizzante viene svolta dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario verbalizzante.

Articolo 14

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla Legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Nel suo ambito l'attività istituzionale si sviluppa in modo tale da assicurare alle minoranze, anche con apposita regolamentazione, adeguate garanzie di partecipazione.

4. Il Consiglio comunale, sin dalla sua prima seduta, è convocato e presieduto dal Sindaco.

5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

Articolo 15

Consiglieri comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge. È primario dovere di ciascun Consigliere comunale partecipare, salvo gravi ed imprevisti impedimenti, a tutte le sedute del Consiglio comunale per onorare pienamente il mandato fiduciario affidatogli dai cittadini elettori.

2. Il comportamento dei Consiglieri comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e ai principi di correttezza, onestà intellettuale e di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

3. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, tranne che nei provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e

di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, ivi compresi gli uffici per i controlli interni, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi, nei limiti e con le forme previste dal regolamento, hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti, nei casi indicati di seguito, a non diffondere i documenti ottenuti nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge:

- a) quando informazioni, atti o documenti riguardino la tutela legale dell'ente;
- b) quando informazioni, atti o documenti riguardino la fase di formazione di un documento all'interno di un procedimento complesso in materia urbanistica o tributaria.
- c) nei casi protetti dalla normativa sulla privacy;
- d) nei casi in cui sia stato differito l'accesso ad atti o documenti con formale provvedimento dell'organo competente;
- e) nei casi in cui sia in corso una gara al fine dell'aggiudicazione di un servizio o dell'acquisto di un bene etc.;
- f) fino all'adozione del provvedimento finale nel caso di concorsi o prove selettive;
- g) in tutti gli altri casi in cui ragioni di opportunità formalizzate dal Sindaco rendano opportuna la non divulgazione delle informazioni ricevute dal Consigliere.

6. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri. Gli atti sopra citati dovranno essere presentati per iscritto al protocollo comunale, che curerà la trasmissione della stessa al Sindaco ed al Segretario comunale. L'interrogante dovrà specificare se il quesito richieda risposta scritta oppure orale. Nei casi di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo entro 30 giorni dalla presentazione il proponente potrà insistere formalmente nella richiesta. Trascorsi ulteriori trenta giorni senza risposta il Segretario comunale curerà l'affissione, all'albo pretorio, di copia dell'atto di sindacato ispettivo con la precisazione "priva di riscontro". L'eventuale ulteriore disciplina di dettaglio sarà dettata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

8. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco per fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto d'interessi con il Comune medesimo.

9. I Consiglieri comunali che non intervengono in Consiglio comunale per due sessioni consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio comunale. A tale fine il Sindaco chiede al Consigliere di presentare giustificazione scritta entro il termini di 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Gli atti relativi sono rimessi al Consiglio che, entro sessanta giorni, dovrà pronunciarsi definitivamente sulla presa d'atto delle giustificazioni o di dichiarazione di decadenza dalla carica

Articolo 16

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti. A tale scopo:

a) entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio comunale neo eletto, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto, alla Segreteria comunale, a quale gruppo consiliare intendano appartenere;

b) i Consiglieri che non abbiano fatto nei termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a, costituiscono un unico gruppo misto;

c) ogni gruppo consiliare come sopra costituito segnalerà al Segretario, per iscritto, entro gli otto giorni successivi all'ultimo di cui alla precedente lettera a) o alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo il nome del Consigliere capogruppo;

d) la costituzione di nuovi gruppo consiliari o l'adesione di un consigliere ad altro gruppo devono essere comunicati al Sindaco che li renderà noti al Consiglio comunale nella prima successiva seduta;

e) il Regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina modalità di convocazione dei Capigruppo nonché l'istituzione della conferenza dei capigruppo e relative attribuzioni.

Articolo 17

Commissioni consiliari e di indagine

1. Il Consiglio comunale può istituire proprie commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consuntive, di controllo o garanzia. Apposito regolamento disciplina il funzionamento e le modalità di istituzione.
2. Il Consiglio può altresì avvalersi di commissioni speciali costituite con criterio proporzionale nel proprio seno per fini di indagine, controllo, inchiesta e studio secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio, che ne determina i poteri e ne disciplina, altresì, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. La deliberazione di istituzione delle commissioni speciali dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Articolo 18

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco. Esso deve riunirsi, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il rendiconto della gestione.
2. Il Consiglio si riunisce, in seduta straordinaria, quando il Sindaco lo ritenga opportuno o negli altri casi previsti dalla legge.
3. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio stabilisce le modalità, i termini relativi alla convocazione, l'ordine del giorno e la documentazione inerente le pratiche da trattare.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale o dalla legge nonché quanto previsto dall'articolo 13 del presente Statuto.
5. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Per le sedute in seconda convocazione si richiede la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

Articolo 19

Regolamento interno

1. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il regolamento del proprio funzionamento, le prerogative dei Consiglieri, le modalità di composizione e funzionamento delle Commissioni consiliari e delle Commissioni di indagine. Nel regolamento verranno inoltre disciplinati i casi in cui i Consiglieri potranno assumere la carica di amministratori di società controllata o di consorzio partecipato.

Articolo 20

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Con scadenza annuale, a partire dal secondo anno del mandato, il Consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare con adeguamenti strutturali e/o modifiche le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Articolo 21

Composizione e nomina della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due a quattro Assessori, tra cui un vice-Sindaco. Compete al Sindaco, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative, determinare con proprio provvedimento il numero dei componenti la Giunta comunale.

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

4. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio alla prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione degli Assessori.

5. Il Consiglio comunale esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Articolo 22

Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su specifica determinazione del Sindaco:
 - a) responsabili di servizi
 - b) consiglieri comunali
 - c) esperti e consulenti esterni.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti .

Articolo 23

Competenza della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Riferisce annualmente al Consiglio (in sede di approvazione del conto consuntivo) sulla propria attività, ne attua gli indirizzi e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. In particolare spetta alla Giunta:

- a) Assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
- b) proporre al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
- c) operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;
- d) approvare i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee - obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio;
- e) approvare i progetti preliminari di opere pubbliche;
- f) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
- g) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- h) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, servitù di ogni genere e tipo, transazioni ed ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio comunale;
- i) disporre la costituzione in giudizio del Comune, come attore o convenuto;
- l) approvare i prelievi dai fondi di riserva ed adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza;
- m) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) fissare ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato sentito il direttore generale, ove esista;
- o) determinare, sentito il Revisore del conto, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- p) adottare il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai Responsabili dei servizi;
- q) adottare gli atti in materia di toponomastica;

r) deliberare indirizzi, criteri ed eventuali limiti cui i responsabili dei servizi debbono attenersi nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;

s) rientra, nella sfera di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Articolo 24

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ai Responsabili dei servizi.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli inoltre ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 25

Competenze

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio direttamente ma può delegare le sue funzioni, o parte di esse, al Segretario comunale, al Direttore Generale, se nominato, ai Responsabili dei servizi o ai singoli Assessori.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile in base ad una delega rilasciata dal Sindaco ad Assessori, al Segretario od al Responsabile di servizio individuato.
3. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al Segretario comunale od al Responsabile delegato l'esercizio della rappresentanza, per tutto il tempo del suo mandato, per il compimento dei seguenti atti:
 - a. al Segretario comunale la rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - b. al Responsabile del Servizio tributario la rappresentanza di fronte alle giurisdizioni speciali, ivi comprese le Commissioni tributarie, con possibilità di costituzione;
4. Il Sindaco può altresì delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun Assessore per il compimento di atti in rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche.
5. Il Sindaco in veste di "difensore ideale" viene nominato tutore dei diritti con particolare riferimento a quelli dei più deboli: minori, handicappati, malati, anziani ed immigrati. A tal fine tutela e promuove l'attività e lo sviluppo delle associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Articolo 26

Competenze quale organo di amministrazione

1. Competenze del Sindaco:
 - a) la rappresentanza generale dell'ente e la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
 - b) la nomina e la revoca i componenti della Giunta Comunale e del Vice-Sindaco;
 - c) concordare con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'ente e che questi ultimi intendono rilasciare;
 - d) la nomina del Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo; conferisce e revoca al Segretario, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata con altri Comuni la convenzione per la nomina a Direttore generale;
 - e) l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di pubblica sicurezza, emergenza sanitaria ed igiene pubblica nei casi previsti dalla legge;

- f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma, compresa la sottoscrizione, con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- g) presenta al Consiglio comunale le proprie dimissioni; qualora le dimissioni siano inviate agli uffici il Consiglio dovrà essere convocato quanto prima e comunque entro il termine di trenta giorni;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- i) adotta ordinanze ordinarie;
- l) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- m) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- n) provvede a nominare, designare, revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni espressamente riservata dalla legge;
- o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari;
- p) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- q) provvede al rilascio delle concessioni edilizie.

Articolo 27

Competenze quale organo di vigilanza

Il Sindaco:

1. promuove tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
2. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

3. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e presso le società per azioni, nei limiti delle norme in materia, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

Articolo 28

Competenze organizzative

Il Sindaco:

1. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede;
2. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
3. esercita i poteri di polizia nelle adunanze Consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
4. dispone la convocazione della Giunta;
5. riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in Consiglio comunale e cura che alle interrogazioni sia data risposta con le modalità e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Articolo 29

Competenze per i servizi statali

Il Sindaco:

1. provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di P.S.;
2. quale ufficiale di Governo sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale;
3. sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
4. adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed assume le iniziative conseguenti;
5. emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, qualora tali provvedimenti, presentando elementi di discrezionalità, non rientrino nelle competenze del Responsabile del servizio.

Articolo 30

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco o del Vice-Sindaco le funzioni sostitutive sono esercitate dall'Assessore anziano.
4. L'ordine di anzianità fra gli Assessori viene di norma stabilito dal documento di nomina di cui al precedente articolo 21. Qualora ciò non avvenga, l'anzianità è determinata dall'età dei nominati.

Articolo 31

Obbligo di astensione

1. I componenti degli organi comunali debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli Enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti debbono astenersi quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o di Enti soggetti alla sua Amministrazione, vigilanza o tutela. Non possono altresì ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune. I componenti della giunta competenti in materia di edilizia privata e pubblica si debbono astenere dall'esercizio di attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 32

Principi e criteri direttivi

- 1 Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con apposito regolamento, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento si uniforma al principio di separazione tra potere di indirizzo e controllo politico, riservato agli organi elettivi, e potere di gestione amministrativa, che è attribuito ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. I rapporti tra potestà regolamentare e contrattazione collettiva sono regolati dalla legge.

Articolo 33

Disciplina dello status del personale dipendente

1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al precedente articolo con apposito regolamento, deliberato dalla Giunta comunale nel rispetto dei criteri generali dettati dal Consiglio comunale, si disciplinerà:
 - a) la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico, di estinzione del rapporto di pubblico impiego ed il trattamento economico del personale, nel rispetto della normativa derivante dagli accordi collettivi regionali e dalla legge, cui è riservata la disciplina della costituzione ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali, nel rispetto delle leggi vigenti;
 - d) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, nonché le modalità di funzionamento della relativa Commissione di disciplina, nel rispetto delle leggi vigenti.

CAPO II

FUNZIONI DIREZIONALI

Articolo 34

Direttore generale

1. Previa stipulazione di una convenzione tra comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, si può procedere, d'intesa tra i sindaci dei comuni convenzionati, alla nomina del direttore generale. La nomina dovrà avvenire con le modalità e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei servizi.
2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti nella convenzione, secondo le direttive impartite dalla conferenza dei sindaci, e sovrintende alla gestione degli enti, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione e predisporre la proposta di Piano esecutivo di gestione. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione della convenzione di cui ai commi che precedono, il ruolo di direttore generale può essere conferito dal Sindaco al Segretario del Comune. In tal caso il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e ne coordina l'attività, nel rispetto della disciplina contenuta nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Articolo 35

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo regionale. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune può prevedere, allo scopo di migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione, un vice Segretario comunale il quale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
5. Il Consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio di Segreteria.

Articolo 36

Funzioni e compiti del Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale esercita attività di studio e ricerca, collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi elettivi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa comunale alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Tale consulenza legale si estende, ove il segretario sia munito dei requisiti di legge, al patrocinio ed alla difesa legale dell'Ente avanti alle giurisdizioni ordinarie e speciali negli interessi dell'ente.
2. Il Segretario comunale esercita, inoltre, i seguenti compiti:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, sottoscrivendo i relativi verbali insieme al Sindaco. In caso di temporanea imprevedibile assenza o qualora, parte interessata, il Segretario non possa partecipare all'atto, la redazione dei verbali e la sottoscrizione degli stessi è garantita da un Assessore o da un Consigliere designato dal Sindaco;
 - b) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) coordina l'attività dei responsabili dei servizi presiedendo a tal fine l'organismo di coordinamento degli stessi, in mancanza del direttore generale.
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento disciplinante l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 37

Responsabili dei servizi

1. Viene definito Responsabile di servizio il dipendente nominato dal Sindaco che sia a capo di una unità operativa autonoma sia essa semplice che complessa.
2. Ai Responsabili dei servizi compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Ai Responsabili dei servizi è attribuita una indennità di funzione nel rispetto della normativa vigente e delle norme contrattuali.

Articolo 38

Funzioni e compiti dei Responsabili dei servizi

1. Sono attribuiti ai Responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, tra i quali in particolare:
 - a) la presidenza e la partecipazione nelle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale ivi comprese le autorizzazioni a prestare lavoro straordinario, ferie, recuperi, missioni secondo le direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore generale.
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni di competenza comunale previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione di sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

l) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

m) approvano i ruoli dei tributi e dei canoni.

2. I Responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.

3. La copertura dei posti dei Responsabili degli uffici e dei servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 39

Collaborazione Esterna

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, prevede:

a) i limiti, i criteri e le modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente;

b) le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco;

c) le ipotesi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine;

d) la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente ovvero, purchè l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

TITOLO IV
CONTROLLI INTERNI
CAPO I
IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 40

Sviluppo dei controlli interni

1. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dello specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali in condizioni di legalità, efficienza, efficacia ed economicità.

2. L'Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di responsabilità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi prefissati.

2. Le competenze relative ai controlli interni che la legge, regolamenti o contratti collettivi di lavoro attribuiscono al nucleo di valutazione possono essere conferiti anche all'organo di revisione dell'ente.

3. I controlli interni possono, al fine di garantire la massima efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, essere attuati anche in forma associata con altri enti locali o territoriali. In questo caso la relativa convenzione stabilirà, nel

rispetto dei principi dettati dal presente Statuto nonché dalle norme regionali e statali, le modalità di attivazione e di espletamento dei controlli.

ART. 41

Poteri di verifica e di controllo dei Consiglieri Capigruppo

1. Qualsiasi consigliere Capogruppo può, entro il periodo di pubblicazione di un atto deliberativo, presentare denuncia o reclamo motivato avverso le deliberazioni ritenute assunte in violazione di legge. Tale richiesta è presentata al Segretario comunale che la trasmette al Sindaco, corredata dalle proprie osservazioni, senza alcuna sospensione per l'esecutività degli atti.
2. L'esame degli atti di cui sopra è limitata alle sole illegittimità denunciate.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti il Sindaco riscontra al Capo gruppo, depositando presso l'Ufficio Protocollo la nota di risposta. Resta onere di quest'ultimo ritirare la stessa.

Art. 42

Poteri di verifica e di controllo sulle determinazioni

1. L'elenco delle determinazioni adottate dai Responsabili dei Servizi viene trasmesso, con cadenza concordata, al Revisore del conto ed ai Capigruppi consiliari. Contestualmente alla trasmissione il dipendente responsabile provvede ad affiggere l'elenco all'Albo Pretorio per quindici giorni.
2. Questi potranno richiedere eventuali chiarimenti direttamente al Responsabile del Servizio o denunciare eventuali illegittimità riscontrate al Segretario comunale, che provvederà a trasmettere al Sindaco le proprie osservazioni in merito.
3. Il Sindaco riscontrerà entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, impartendo le necessarie direttive.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

SERVIZI

Articolo 43

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi, che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre

a) la costituzione di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

b) la partecipazione a consorzi, a società per azioni o a responsabilità limitata, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi;

e) la costituzione di un' apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Articolo 44

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, Provincia ed altri enti pubblici e privati presenti sul territorio per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi il Comune può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, altri Comuni od altri enti territoriali. Le convenzioni stabiliscono fini, durata, forme di consultazione, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni il Comune può costituire con altri Comuni, con la Provincia e con altri enti pubblici o privati quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti, un Consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalla legge.

4. Il Comune può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che, per la loro realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune, Provincia e Regione, di Amministrazioni Statali e altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ'

A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Articolo 45

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, consorzi, aziende e società regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune nelle aziende ed istituzioni operanti nel Comune ovvero da esso dipendenti e controllate si applicano le disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca o alla sfiducia costruttiva di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di aziende speciali e istituzioni dipendenti, la relativa motivata proposta del Sindaco o la mozione sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Articolo 46

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
2. Il Presidente è designato dal Sindaco. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti della medesima con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dal Sindaco, che lo sceglie, ove presenti in organico, tra i dirigenti della qualifica apicale, in mancanza viene nominato il Segretario comunale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che ne disciplina, altresì, la organizzazione interna, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 47

Società per Azioni o a Responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve essere in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azione od a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Articolo 48

Vigilanza e controlli

1. Il Consiglio comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 49

Libere forme associative

1. Il Comune promuove, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.
2. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa;
3. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni a titolo di contributi in natura, strutture, mezzi beni o servizi in modo gratuito e patrocinarne le loro iniziative.

4. Le modalità di erogazione dei suddetti contributi sono stabilite con apposito regolamento.

5. Sono considerate libere associazioni tutte le forme associative presenti sul territorio comunale che operano perseguendo interessi collettivi senza finalità politiche, sindacali o di lucro.

Articolo 50

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Articolo 51

Istanze, petizioni, proposte

1. Il cittadino ed i soggetti portatori di interessi della collettività possono rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. Apposito regolamento ne disciplina le modalità attuative.

Articolo 52

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.

4. Il regolamento assicura e disciplina il diritto di accesso dei cittadini a tutte le informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

Articolo 53

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti e di quelli che devono intervenire.

2. Apposito regolamento disciplina forme e modalità attuative.

Articolo 54

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano i 2/3 dei consiglieri assegnati o in alternativa il 25% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:

- a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
- b) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- c) espropriazioni per pubblica utilità;
- d) materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.

CAPO II

IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 55

Istituzione

1. A garanzia della imparzialità e del buon andamento della Amministrazione comunale potrà essere istituito l'Ufficio del Difensore civico, anche di concerto con altri Comuni. La nomina, la durata, i requisiti ed il funzionamento verranno disciplinati da apposito regolamento.

2. Nel caso in cui l'Ufficio del Difensore civico venga istituito in forma associata con altro o altri Comuni, le modalità relative alla nomina, requisiti, durata in carica, dotazioni, funzioni, prerogative e procedure saranno stabilite dalla relativa convenzione.

TITOLO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 56

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.

4. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di "prezzo politico" nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

Articolo 57

Contabilità e Bilancio

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti, rispetto ai programmi ed ai costi – benefici sostenuti.
3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei Revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e modalità per un corretto ed equilibrato raccordo operativo – funzionale fra una sfera di attività dei Revisori e quella degli Organi e degli Uffici dell'Ente.

Articolo 58

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da appositi regolamenti.

TITOLO VIII

POTESTA' SANZIONATORIA

Capo I

I PRINCIPI

Articolo 59

Sanzioni amministrative

1. Il Comune, con proprio regolamento, stabilisce l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare per le contravvenzioni alle disposizioni di regolamenti o di ordinanze nel caso in cui la legge non disponga altrimenti.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 60

Regolamenti comunali

1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti col presente Statuto, i vigenti regolamenti comunali.

Articolo 61

Modifiche allo Statuto

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate con il voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se le relative deliberazioni ottengono per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva, a meno che la richiesta non sia formulata da non meno di sette Consiglieri comunali.

3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 62

Abrogazione di norme contrastanti

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio Comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto che risultassero in parte contrastanti con esso si intenderanno abrogati nelle stesse parti contrastanti.

Articolo 63

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dopo gli adempimenti di legge.

1. Il Consiglio comunale approva i Regolamenti previsti dallo Statuto e sino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme che risultino compatibili con la legge e con il presente statuto
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.